



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

140612 copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 4

N. 27 12.06.2012	OGGETTO: Canile Rifugio Sanitario Società Cooperativa Agricola "GALILEO GALILEI" con sede a Borgo San Michele in Via Frassonetto, n. 243 – Latina – Affidamento servizio ricovero, custodia e mantenimento cani randagi anno 2012 - 2013.
-----------------------------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno Dodici, del mese di Giugno, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 262 del 4 Novembre 2009, con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento N. 13 del 26 Ottobre 2011, con il quale il Sindaco Avv. Umberto MACCI dispone che il Dr. Giuseppe CELLI è incaricato della responsabilità del IV° Dipartimento Corpo della Polizia Municipale;

Premesso che la L.R. n. 34/1997 assegna, tra l'altro: ai Comuni, l'onere di provvedere al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani randagi catturati nell'ambito dei rispettivi territori comunali, alla AUSL, l'onere del servizio di accalappiamento dei cani randagi nonché il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani feriti;

Vista la nota della ANIMAL SERVICE S.a.s – Prot. n.023/12, assunta al protocollo d'arrivo di questo Comune in data 7 Febbraio 2012 al n. 2582 avente ad oggetto : Richiesta comunicazioni inerenti ai Canili sanitari della provincia di Latina , con la quale, tra l'altro, si chiede ai Comuni di indicare il canile convenzionato al quale conferire i cani ;

Attesa la necessità di assicurare il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati in questo Comune per anno 2012 ;

Vista la nota data 4 Febbraio 2012, con la quale il Canile Rifugio Sanitario "Galileo Galilei " dichiarava la disponibilità a stipulare la nuova convenzione per l'anno 2012 e 2013 comunicando apposita proposta commerciale;

Vista altresì la nota prot. n. 2981 del 15 Febbraio 2012 con la quale si richiede al canile Rifugio Sanitario "Galileo Galilei" una rimodulazione a favore dell'Ente delle tariffe, nonché la nota datata 20 Febbraio 2012 del Dirigente del Canile Rifugio Sanitario, in cui si confermava la disponibilità a riformulare a favore di questo Ente le tariffe applicate;

Considerato che altre analoghe strutture sanitarie, tra cui "Ospedale Veterinaria Pacifico "S.r.l. con sede a Sermoneta (LT), non risultano avere capienza e disponibilità al ricovero dei cani vaganti;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad affidare, a trattativa privata, per gli anni 2012 - 2013 al Canile Rifugio Sanitario “ Galileo Galilei” , con sede a Borgo San Michele - Latina il servizio di cui trattasi, e ad approvare lo schema contrattuale relativo all’esecuzione dello stesso servizio;

Atteso e preso atto che va, pertanto e allo scopo assunto l’impegno della relativa prevista spesa pari, per quanto già specificato, ad EURO 70.000,00 IVA compresa, imputando la stessa alla Funzione 12 - Servizio 06 – Intervento 03 – Capitolo 1576/04 codice gestione 1306, del bilancio relativo al corrente esercizio finanziario anno 2012;

Vista e richiamata la normativa vigente in materia e visti in particolare :

il Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267 e la legge 7 Agosto 1990, n. 241;

il Decreto Lgs. 3 Febbraio 1993, n.29;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Vigente regolamento di contabilità;

Visto l’art. 28 del Decreto Lgs. N. 77 del 25 Febbraio 1995;

Visto l’art. 15 del regolamento comunale d’organizzazione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 21 Maggio 1998;

Visto il testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. (Decreto Lgs. 18.8.2000 n.267) e in particolare l’art. 183;

Visto l’allegato parere favorevolmente espresso dal Funzionario competente, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. N.267/2000;

Dato atto dell’attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso Funzionario, ai sensi dell’art. 151 del Decreto Lgs. 267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario anno 2012;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto detto, motivato ed argomentato nella parte narrativa che qui si richiama a costituire parte integrante e sostanziale della presente:

- 1) di affidare, per gli anni 2012 - 2013 alla Soc. Coop. Agr. Canile Rifugio Sanitario “Galileo Galilei”, con sede a Borgo San Michele Latina, in Via Frassonetto, n. 243 , il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi catturati in questo Comune.
- 2) Di approvare lo schema di contratto da stipulare con la Soc. Coop. Agr. Canile Rifugio Sanitario “Galileo Galilei”, il quale, allegato alla presente determinazione, ne diviene parte integrante e sostanziale.
- 3) Di impegnare la spesa pari, ad €. 70.000,00 (settantamila-euro), IVA compresa imputando la stessa alla Funzione 12 – Servizio 06 – Intervento 03 – Capitolo 1576/04, del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2012, quale spese per il randagismo;
- 4) Di trasmettere copia della presente Determinazione alla A.S.L. – LT – Dipartimento Prevenzione – Servizio Sanità Animale e alla Soc. Coop. Agr. Canile Rifugio Sanitario “Galileo Galilei”.
- 6) Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267, con il voto unanime degli intervenuti.-

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
f.to Dr. Giuseppe CELLI

CONVENZIONE

tra
Comune di PRIVERNO e GALILEO GALILEI SRL
per

**L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO ED
EVENTUALI
TRATTAMENTI SANITARI, DEI CANI VAGANTI CATTURATI SUL TERRITORIO
COMUNALE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 281/91, DELLA LEGGE REGIONALE 34/97
E DELLA DELIBERA REGIONALE 43/10**

L'anno duemiladodici il giorno Tredici del mese di Giugno presso la sede municipale del Comune di Priverno in esecuzione della Determinazione del Dipartimento 4 n. 27 del 12.06.2012;

TRA

Il Comune di Priverno (LT), codice fiscale 80005330594, rappresentato dal Dr. Giuseppe CELLI Responsabile del Dipartimento 4, nato il 10.03.1971 elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso;

E

La Galileo Galilei srl con sede in Latina, in Via Frassonetto, n. 243 partita iva 02647100599 rappresentata per questo atto dall'Amministratore Unico, Sig. Di Fazio Guido Maria, nato a Latina il 06/08/1964, codice fiscale DFZGMR64M06E472X;

PREMESSO

che il Comune di Priverno, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 34/97 deve assicurare il ricovero la custodia e il mantenimento dei cani vaganti rinvenuti e catturati sul territorio comunale;

ATTESO

che Il Comune di Priverno, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 34/97 e della Delibera Regionale nr° 43/10, deve garantire la disponibilità di una struttura adeguata per lo svolgimento delle funzioni sanitarie come da elenco in Tabella 1 dell' Allegato A della Delibera Regionale nr° 43/10;

RILEVATO

che Il Comune di Priverno non dispone al momento di strutture idonee atte ad assicurare tali adempimenti per tutti gli animali catturati presso il territorio comunale e che tali strutture le avrebbe ravvisate nella disponibilità della ditta "Galileo Galilei";

RITENUTO

che Il Comune di Priverno può ricorrere, ai sensi dell'articolo 18 della citata Legge Regionale 34/97, all'affidamento di animali da ospitare presso strutture private convenzionate;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONFERIMENTO INCARICO

Il Comune di Priverno, come sopra rappresentato, affida il servizio di ricovero, mantenimento, eventuali trattamenti sanitari dei cani vaganti catturati nel territorio comunale alla ditta Galileo Galilei di Latina, che accetta.

La Ditta affidataria si impegna a svolgere il servizio di ricovero, custodia, mantenimento, e servizi sanitari, dei cani vaganti secondo le modalità della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA

Lo svolgimento del servizio inerente la presente convenzione riguarda la presa in pensione (ricovero, custodia, mantenimento, trattamenti sanitari, cura, comprese le eventuali cure mediche da apportare agli animali ivi ricoverati) dei cani catturati sul territorio del Comune di Priverno.

Il servizio de quo viene affidato fino al 31.12.2013 a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, salvo rinnovo e/o proroga, con accordo delle parti, nei limiti e contenuti previsti dalla vigente normativa.

ART. 3 - CANILE SANITARIO: PERIODO DI OSSERVAZIONE, TRATTAMENTI SANITARI (eventuale)

I cani vaganti catturati, nel caso in cui il canile sanitario sito presso il canile comunale non possa ospitare ulteriori cani, andranno preventivamente indirizzati al Canile Sanitario Galileo Galilei per ivi essere sottoposti, da parte del Servizio Veterinario AUSL, ai trattamenti previsti dalla D.G.R. n. 43/2010.

L'ingresso di ogni animale nel Canile Sanitario comporterà un costo per il comune inviante pari ad euro 6,00 + IVA fino ad un massimo di 30 giorni.

Qualora il Servizio Veterinario disponga la permanenza dell'animale presso il canile sanitario oltre i 30 giorni, il comune affidante è tenuto al pagamento di una ulteriore diaria pari ad euro 9,00 per ogni giorno di permanenza oltre il 30° giorno.

ART. 4 - PRONTO SOCCORSO (eventuale)

Per gli animali ospiti delle strutture sanitario e rifugio che dovessero rendersi necessarie cure non preventivabili, il comune inviante dovrà disporre immediato trasferimento presso struttura di Pronto Soccorso di proprio gradimento e con spese a proprio carico.

A tal fine il Direttore Sanitario delle strutture invierà richiesta di intervento di pronto soccorso ed il comune ospitante è tenuto a provvedere entro le 6 ore lavorative successive,

In mancanza di indicazioni entro il termine pattuito il Direttore Sanitario provvederà a disporre il ricovero dell'animale presso adeguata struttura sanitaria con spese accessorie tutte a carico del comune inviante.

E' data facoltà al comune inviante, di potersi avvalere per gli interventi di Pronto Soccorso, della Struttura Sanitaria Galileo Galilei, con eventuale diritto ad una decurtazione del prezzo pari al 20 % rispetto al tariffario FNOVI vigente.

Le spese di Pronto Soccorso verranno fatturate mensilmente con documentazione e fatturazione a parte e dovranno essere liquidate entro il 30° giorno del mese successivo. L'entrata e l'uscita dal Pronto Soccorso verrà formalmente comunicata anche al Servizio Veterinario competente per territorio.

ART. 5 - CANILE RIFUGIO

All'interno del canile rifugio accedono gli animali che hanno terminato la permanenza nel canile sanitario.

Accedono alla struttura rifugio anche gli animali inviati su disposizione della Autorità Giudiziaria in custodia od ospitati su disposizione del Sindaco del comune inviante.

E' fatto assoluto divieto di ingresso alle strutture rifugio per quegli animali che non hanno completato la c.d. stabilizzazione, così come anche gli animali pericolosi, morsicatori, malati, deboli, feriti, od in assenza di corretta e completa documentazione sanitaria ed amministrativa.

Tali animali troveranno ricovero in analoghe strutture adeguate alle esigenze specifiche e compatibili con la delicatezza e le condizioni del caso.

Il canile rifugio è dotato di un Piano Sanitario adeguato alle esigenze della struttura e depositato presso i competenti uffici del Servizio Veterinario della AUSL ed Il comune inviante è tenuto a prenderne visione.

ART. 6 - COSTO DEL SERVIZIO

La Galileo Galilei srl si impegna ad accogliere i cani catturati nel territorio del Comune di Priverno alle seguenti condizioni economiche:

- | | | |
|--|----------------|---|
| • ricovero in canile sanitario: | € 6,00 + IVA | al giorno fino ad un massimo di giorni 30; |
| • ricovero in canile rifugio: | € 3,00 + IVA | al giorno per animale; |
| • ricovero dedicato: | € 3,50 + IVA | al giorno per animale quando trattasi di cuccioli fino al settimo mese di età e/o per cagne in allattamento e/o gestazione; |
| | € 5,00 + IVA | al giorno per animale quando trattasi di cani aggressivi, mordaci, pericolosi per l'uomo e per i simili, e per quelli appartenenti alle razze considerate pericolose; |
| | € 6,00 + IVA | al giorno per animale quando trattasi di cani malati, e/o bisognosi di cure o terapie cicliche e/o protratte nel tempo; |
| | € 7,50 + IVA | al giorno per animale quando trattasi di cani per i quali sia stata ufficialmente diagnosticata la malattia della leishmania; |
| | € 12,00 + IVA | al giorno per animale quando trattasi di cani di razza Pit Bull, meticcii Pit Bull, loro incroci e/o loro derivati; |
| • ricovero in Pronto Soccorso G. Galilei: | | sconto del 20 % da tariffario FNOVI vigente; |
| • trasporto da e per qualsiasi struttura G. Galilei: | | GRATUITO |
| • trasporto animale all'interno stesso comune: | € 75,00 + IVA | per ogni animale trasportato; |
| • trasporto animale fuori dal comune: | € 90,00 + IVA | per ogni animale trasportato; |
| • trasporto animale fuori dalla provincia: | € 120,00 + IVA | per ogni animale trasportato; |
| • smaltimento carcasse: | € 45,00 + IVA | per ogni animale smaltito; |

ART. 7 - PAGAMENTI

Alla sottoscrizione della presente convenzione il Comune affidante comunica i dati di bilancio ed i capitoli di spesa che consentono la copertura delle spese scaturenti dalla presente convenzione.

Il pagamento del servizio avverrà, su presentazione di regolare fattura posticipata, entro il 60° giorno del mese successivo alla data di emissione della stessa al protocollo generale del Comune e previa rilevazione del numero dei cani assegnati e presenti nella struttura, sulla base delle risultanze della documentazione agli atti.

A tal fine il Comune affidante è tenuto a verificare direttamente la corrispondenza dei dati mensili ricevuti con quanto riportato in anagrafe canina regionale. La eventuale mancanza di tale verifica e/o la non corrispondenza di tali dati in anagrafe, non dipendendo dalla struttura ospitante, non potrà essere invocata a pretesto per il mancato e puntuale pagamento delle spettanze dovute.

L'importo delle spettanze sarà calcolato computando il prezzo unitario per il numero delle presenze di animali nella struttura, come desunto dal prospetto allegato allo stesso documento fiscale. In caso di ritardato pagamento decorreranno a carico del Comune gli interessi nella misura prevista dal D. Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - RESTITUZIONE DEGLI ANIMALI

Il mancato pagamento nei termini pattuiti autorizza l'affidatario a sospendere l'ingresso di ulteriori animali, senza nessuna preventiva comunicazione, fermo restando il diritto ad agire per la riscossione di quanto maturato.

La sospensione del servizio verrà tempestivamente comunicata al Servizio Veterinario competente concedendo comunque un periodo di mesi 1 nel quale verrà garantito il ricovero per le necessità del Servizio Veterinario competente nei casi di urgenze, emergenze e catture di cani morsicatori e/o potenzialmente pericolosi per la sicurezza e la pubblica incolumità.

ART. 9 - STRUTTURA DI RICOVERO - REQUISITI STRUTTURALI ED ATTREZZATURE

La struttura di ricovero destinata ad ospitare i cani oggetto della convenzione dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed, in particolare:

- Autorizzazioni Sanitarie rilasciate dal Comune di Latina;
- Ambulatorio Veterinario;
- Box con dimensioni riferite ai parametri minimi fissati dal D.Lgs. n° 116/92;
- Box adibiti a finalità contumaciali;
- Locale infermeria;
- Locale preparazione razioni alimentari;
- Impianto frigorifero per la temporanea custodia delle carcasse.

ART. 10 - DECESSO, FUGA, AFFIDAMENTO A TERZI

La notizia del decesso e della fuga degli animali dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Priverno ed al Servizio Veterinario ASL; tale comunicazione dovrà essere seguita in forma scritta.

Lo smaltimento delle carogne sarà effettuato ai sensi e nel rispetto del Reg. Comunitario 1774/02.

Nel caso di cessione a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero, il titolare dovrà darne immediatamente comunicazione al Servizio Veterinario competente per le dovute variazioni anagrafiche.

ART. 11 - VIGILANZA SULLA ATTIVITA' DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI

La attività di controllo e vigilanza viene svolta dal Servizio Veterinario territorialmente competente.

L'Amministrazione Comunale ed il Servizio Veterinario della ASL potranno richiedere modifiche, accorgimenti particolari e quanto altro ritenuto necessario al fine di garantire il benessere animale, purché tali richieste rientrino nelle disposizioni della citata Legge Regionale 34/97.

ART. 12 - INGRESSO PER ADOZIONI

Al fine di favorire le adozioni dei cani ricoverati, il canile garantirà l'apertura al pubblico due giorni alla settimana il martedì dalle 10.00 alle 14.00 ed il sabato mattina dalle 09.00 alle 13.00

In ogni caso all'interno delle strutture dovranno essere scrupolosamente osservate le indicazioni e prescrizioni fissate dal titolare del canile, dal Direttore Sanitario e dai Servizi Veterinari.

ART. 13 - ASSOCIAZIONI ANIMALISTE

All'interno della struttura è garantita la presenza di Associazione Animalista riconosciuta come da Delibera Regionale 43/10; tale Associazione viene accreditata presso il Comune affidante ed il Servizio Veterinario competente. Non viene comunque preclusa la presenza di ulteriori Associazioni Animaliste purché riconosciute ed accreditate presso il Comune affidante.

Le ulteriori Associazioni Animaliste di volontariato dovranno in ogni caso osservare scrupolosamente le indicazioni e prescrizioni fissate dal titolare del canile, dal Direttore Sanitario, dall'Amministrazione Comunale e dai Servizi Veterinari competenti.

ART. 14 - VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI

Al fine di incentivare le adozioni è garantito l'ingresso nelle strutture rifugio al personale volontario appartenente ad Associazioni Animaliste riconosciute.

Il personale volontario che intende svolgere attività di sgombramento e socializzazione degli animali, dovrà esibire preventivamente attestati di qualifica di possesso di idonea formazione finalizzata alla corretta gestione degli animali. In ogni caso il personale volontario delle Associazioni che intende accedere all'interno delle strutture ospitanti gli animali, dovrà produrre copia ed esibire originale di certificato di copertura assicurativa inerente i rischi derivanti dall'espletamento delle attività a contatto con gli animali

In difetto di copertura assicurativa è tassativamente precluso l'ingresso alle strutture ospitanti.

ART. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta affidataria dichiara di essere in possesso di regolare polizza assicurativa al fine di coprire i rischi derivanti ed inerenti all'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione.

ART. 16 - ADEMPIMENTI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà provvedere con proprio personale, quotidianamente, alla alimentazione dei cani affidati, alla pulizia e disinfestazione dei box utilizzando esclusivamente prodotti e presidi sanitari previsti dalla legge. Inoltre dovrà:

- registrare gli animali introdotti su apposito registro che sarà tenuto aggiornato in entrata ed in uscita, annotando altresì le adozioni ed i decessi, lo stesso registro sarà tenuto a disposizione del Comune per gli eventuali controlli.
- promuovere l'affidamento dei cani da esso custoditi.

ART. 17 - ADEMPIMENTI DELL'AFFIDANTE

Il Comune affidante dovrà provvedere a garantire l'effettivo pagamento delle spettanze pattuite entro i termini convenuti nella presente convenzione riconoscendo che il perfetto e puntuale pagamento di quanto convenuto è condizione essenziale per lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni richieste.

ART. 18 - ESCLUSIONI

Non farà carico all'affidatario, se non diversamente pattuito, la cattura ed il trasporto degli animali, così come la sterilizzazione dei cani catturati, le cure sanitarie, le profilassi, e le spese di smaltimento delle carcasse a norma di legge.

ART. 19 - SMALTIMENTO CARCASSE

Per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti, essendo queste di proprietà del Comune, la Galileo Galilei procederà senza indugio all'invio ad apposito impianto, nel

rispetto delle condizioni e modalità sancite dalla normativa vigente in materia.

Le spese per tale servizio verranno addebitate al Comune al costo di euro 45,00 oltre iva.

Viene riconosciuta al Comune di Priverno la facoltà di poter provvedere per tale adempimento, direttamente a mezzo di ditta autorizzata di proprio gradimento, da comunicarsi in sede di sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 20 - SOPPRESSIONI

Così come disposto dalla L.R. 34/97 il Responsabile Sanitario della struttura convenzionata potrà disporre la soppressione in modo eutanasico dei cani ospitati presso le strutture della ditta affidataria, laddove ricorrano circostanze di gravi malattie, malattie incurabili e/o comprovata pericolosità.

ART. 21 - ADOZIONI

La Galileo Galilei è sin da ora autorizzata a consegnare ai privati che abbiano formalizzato regolare richiesta di adozione, i cani ospitati del comune di Priverno.

La richiesta di adozione dovrà essere consegnata alla AUSL di competenza per i necessari adempimenti anagrafici. Tale operazione verrà altresì annotata sul registro di carico e scarico.

ART. 22 - ACCESSO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il Comune di Priverno si riserva il diritto di poter effettuare presso la struttura ospitante, ogni e qualsiasi controllo ritenga necessario al fine di verificare che il servizio sia svolto nel rispetto delle condizioni pattuite. L'Affidatario è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria all'azione di controllo e vigilanza. Per ogni accesso verrà redatto un verbale.

ART. 23 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

In caso di inadempienze da parte della Galileo Galilei, il Comune procederà alla contestazione per iscritto di quanto riscontrato, assegnando un termine per la loro rimozione in relazione al tipo delle stesse. Trascorso infruttuosamente tale termine il Comune potrà considerare la convenzione risolta di diritto.

ART. 24 - MODALITA' E TERMINI DI INSERIMENTO DI CUCCIOLI

Qualora i cani ricoverati dovessero partorire entro 65 gg. dalla avvenuta consegna presso la struttura convenzionata, i cuccioli saranno considerati alla stregua degli altri cani in ingresso nella struttura.

Tali eventi verranno tempestivamente comunicati al Servizio Sanitario competente e registrati sul registro di carico e scarico.

ART. 25 - REGISTRAZIONE

Il presente atto, che consta di nr. 5 (cinque) pagine, viene redatto in triplice copia, di cui una per ciascuna delle parti contraenti ed una ai fini di eventuale registrazione, dando atto che la presente convenzione verrà registrata nelle forme di legge solo in caso d'uso.

ART. 26 - FORO GIUDIZIARIO

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla interpretazione o alla applicazione della presente convenzione si conferma la competenza territoriale e giurisdizionale del Foro di Latina.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del codice civile.

LETTO e SOTTOSCRITTO

COMUNE di PRIVERO

Dr. Giuseppe CELLI

Galileo Galilei srl

Amministratore Unico

Sig. Guido DI FAZIO

www.AlboPretorionline.it 14/08/12

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **14 GIUGNO 2012**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è Il Sig. DE NARDIS Pier Tommaso che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 - 912303)

**IL RESPONSABILE DEL IV DIPARTIMENTO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE**

Priverno, 2012

f.to **Dr. Giuseppe CELLI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato per quanto ad €. 70.000,00 - alla Funzione 12 – Servizio 06 – Intervento 03 – Capitolo n. 1576/04 epigrafato “ Spese per Randagismo”, relativo al Bilancio anno 2012.-

Priverno, li 2012.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

f.to **Rag. Rachele Mastrantoni**

www.AlboPretorionline.it 14/06/12